



# COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)

P.zza IV Novembre, 3 tel. 0776587001 - Fax 0776587445 - web://www.comune.vallerotonda.fr.it/

Pec: comune.vallerotonda@pec.it

265  
Si attesta  
che la presente  
ha effetto di legge  
dal 27-04-2023  
Il Sindaco

## ORDINANZA

N.ro 16 del 27.04.2023

### Il Responsabile del Servizio

#### Considerato che:

- la strada di accesso alla località "Collelungo" è ubicata nella frazione Cardito a circa 1.000 metri slm.
- considerata l'altitudine la stessa è interessata a frequenti fenomeni di innevamento con formazione di ghiaccio;
- la transitabilità nel periodo invernale è ritenuta pericolosa per la pendenza molto rilevante;
- con ordinanza n. 34 del 18.11.2022 si disponeva la chiusura della strada di accesso alla località "Collelungo";

**Visto che** con l'avvento della stagione primaverile vengono meno i presupposti sopracitati, Si rende necessario provvedere alla riapertura della strada;

**Visto** l'art. 2 comma 3<sup>^</sup> del C.S. che classifica le strade;

**Visto** l'art. 7 che regola la circolazione nei centri abitati;

**Visto** l'art. 7 comma 3 il quale prevede che i provvedimenti di sospensione della circolazione devono essere adottati dall'Ente proprietario della strada e dal Comune se di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sentito il parere dell'ente proprietario della strada;

## ORDINA

**Con decorrenza 02 MAGGIO 2023 la riapertura al transito veicolare della strada comunale "COLLELUNGO" della frazione Cardito.**

### DISPONE

- Che copia della presente sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- Di inviare copia della presente alla Stazione Carabinieri di Vallerotonda, Stazione Forestale Vallerotonda, Direzione Parco Nazionale d'Abruzzi, Amm.ne Prov.le di Frosinone Ufficio Caccia e Pesca Via Brighindi (FR), all'ACEA ATO.5 Cassino, all'ufficio Caccia sede.


## AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada -D.Lgs. n. 285/1992.

È incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei Servizi di Polizia Stradale di cui all'art 12 del C.D.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'articolo 3 comma 4, della Legge n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.



Sindaco  
(Ing. Di Meo Giovanni)